

Civile Ord. Sez. 6 Num. 303 Anno 2018

Presidente: CIRILLO ETTORE

Relatore: SOLAINI LUCA

Data pubblicazione: 09/01/2018

ORDINANZA

sul ricorso 3407-2017 proposto da:

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio legale LESSONA, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE FALAGIANI;

- ricorrente -

contro

SAMMARTINO LUCIANA;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1352/17/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il 19/07/2016;

Luca Solaini

*11450
17*

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUCA SOLAINI.

R.G. 3407/17

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, nei cui confronti il contribuente non ha spiegato difese scritte, il comune di Castiglione della Pescaia impugnava la sentenza della CTR della Toscana, relativa a un avviso d'accertamento ICI 2007 e 2008, per il mancato riconoscimento dell'agevolazione riferita all'immobile adibito ad abitazione principale, lamentando, con un primo motivo, il vizio di violazione di legge, in particolare, dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 504/92 e con un secondo motivo la violazione del medesimo art. 8 comma 2 cit. e degli artt. 143 e 144 c.c., sempre in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, avevano riconosciuto il diritto della contribuente ad usufruire dell'esenzione oggetto di controversia, benché nell'immobile oggetto di tassazione avesse fissato la residenza anagrafica e dimorasse solo la stessa contribuente mentre, il coniuge e i figli erano risultati pacificamente residenti e dimoranti in altro comune. Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

L'articolata censura è fondata.

È, infatti, insegnamento di questa Corte, quello che *"In tema d'imposta comunale sugli immobili (ICI), ai fini della spettanza della detrazione prevista, per le abitazioni principali (per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica), dall'art. 8 del d.lgs. n. 504 del 1992 (come modificato dall'art.1, comma 173, lett. b), della l. n. 296 del 2006, con decorrenza dall'1 gennaio 2007), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione ove tale requisito sia riscontrabile solo per il medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la detrazione sulla base dell'accertamento che l'immobile "de quo" costituisse dimora abituale del solo ricorrente e non della di lui moglie)."* (Cass. ord. n. 15444/17, Cass. ordd. nn. 12299/17, 13062/17, 12050/10).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata si pone in evidente contrasto con il superiore principio, in quanto è pacifico tra le parti, che il nucleo familiare della ricorrente né risiede anagraficamente, né dimora abitualmente presso l'immobile oggetto di tassazione, mentre l'unica a risiedere abitualmente nell'immobile è solo la ricorrente, che, in tale situazione, non può invocare il diritto al riconoscimento dell'esenzione.

Va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigettato l'originario ricorso introduttivo del ricorrente.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito dell'alternativo esito tra i precedenti giudizi di merito e il presente giudizio, ponendosi a carico della intimata le spese del giudizio di legittimità

PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 1000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del giorno 23.11.2017. /